



COMUNE DI GENOVA

**PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 - COMMA 2 - DEL
REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA
CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI
URBANI, APPROVATO CON DGC 2016-270**

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

**Patto per la manutenzione di modesta entità dei Giardini Mario Peragallo in Lungomare di
Pegli.**

Nella sede degli uffici municipali situati in Piazza Gaggero, 2 - Genova Voltri, in esecuzione della determinazione numero 2020-307.0.0.-9 ad oggetto: **APPROVAZIONE DEL PATTO DI COLLABORAZIONE, DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 270 DEL 24 NOVEMBRE 2016, PER LA MANUTENZIONE DI MODESTA ENTITA' DEI GIARDINI MARIO PERAGALLO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51/2016**

TRA
COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO VII - PONENTE

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato da Piaggio Gloria nella sua qualità di Direttore del Municipio VII Ponente, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n. 2019-412 del 13.12.2019, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti e domiciliata nella sua qualità di Direttore del Municipio presso la sede suddetta, di seguito denominato "Municipio VII Ponente"

residente in Genova, in qualità di cittadino di seguito denominato "Proponente",

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa



COMUNE DI GENOVA

dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");

- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto, evidenziando che il contenuto debba essere adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c. 4 "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani", quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione ordinaria, Gloria Piaggio in qualità di Direttore del Municipio VII Ponente;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- che nella seduta di Giunta Municipale del 23/10/2019 con l'argomento n. 333, Decisione n. 57/2019 è stata accolta l'istanza in oggetto e dato mandato al Direttore del Municipio per l'attivazione del medesimo patto;

2

CONSIDERATO CHE

- è interesse del Municipio VII Ponente affidare la gestione e la manutenzione, la rigenerazione di aree verdi /spazi pubblici sul territorio a cittadini singoli o istituiti attraverso formazioni sociali anche informali con l'obiettivo di garantire ai cittadini una concreta partecipazione alla vita della comunità in un costante e reciproco rapporto di collaborazione e senso di responsabilità;
- gli interventi di cura e rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono essere anche di modesta entità e avere carattere di occasionalità e riguardare interventi di pulizia e cura di spazi urbani e verdi pubblici, volti a migliorare e riqualificare gli spazi pubblici attraverso piccole attività manutentive, di pulizia, riparative, di allestimento e di risistemazione;
- è pervenuta una proposta per un patto di collaborazione ordinario da parte del Proponente, presá in carico dal Municipio VII - Ponente con prot. 189082 del 27/05/2019, per interventi di manutenzione dei Giardini Mario Peragallo in Lungomare di Pegli, limitatamente alla rimozione di fogliame caduto nelle aiuole e nei percorsi pedonali;
- in data 21/06/2019 è stato eseguito un sopralluogo congiunto con il Proponente e il delegato dell'Area Tecnica del Municipio Ponente allo scopo di concordare le attività idonee da attuare tramite un patto di collaborazione ordinario;
- il Municipio VII Ponente, verificato il rispetto del Regolamento di cui in premessa e la fattibilità tecnica della proposta, ha formulato una proposta di Patto di Collaborazione



COMUNE DI GENOVA

trasmessa al Proponente per il suo riscontro ed eventuali osservazioni ed alla quale è stato risposto positivamente con email del 05/12/2019;

- Vista la relazione tecnica di fattibilità elaborata dall' Ufficio Tecnico del Municipio VII Ponente, prot. n 235521 del 03/07/2019 si rilascia parere positivo alla proposta;
- preso atto del nulla osta da parte di Aster datato 18.2.2020, e del nulla osta da parte di AMIU datato 25.2.2020 relativamente all'area da mantenere, quale oggetto del patto di collaborazione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo.

L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: Patto per la manutenzione di modesta entità dei Giardini Mario Peragallo in Lungomare di Pegli.

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono orientati a promuovere le iniziative di cittadinanza attiva al fine di favorire ed incentivare il ricorso a partecipazione dei cittadini volte alla manutenzione e alla riqualificazione del territorio.

L'espletamento di quanto indicato all'art.1 è volto al soddisfacimento di un pubblico interesse ed ha una rilevante utilità pubblica.

A tale scopo è stata individuata l'area verde sopra citata e le azioni di cura in forma condivisa risultano le seguenti:

- Interventi di cura e pulizia dell'area mediante rimozione di fogliame caduto nelle aiuole e nei percorsi pedonali;

ART. 3 – MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Il Municipio VII Ponente ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.



COMUNE DI GENOVA

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla Civica Amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto, nel rispetto dei principi del Regolamento dei Beni Comuni e delle norme contenute nel vigente Regolamento Comunale del Verde.

Pertanto:

il Municipio VII Ponente si impegna a:

- valutare anche su segnalazione del Proponente la necessità di interventi straordinari di manutenzione e cura, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Municipio;
- svolgere funzione di raccordo tra il Proponente e i titolari degli interventi manutentivi per ottimizzare il mantenimento del decoro e della sicurezza dell'area;

Il Proponente si impegna a:

- mantenere pulite l'area con interventi mensili;
- utilizzare proprie attrezzature per lo svolgimento dell'attività di pulizia e piccola manutenzione;
- non eseguire interventi manutentivi di qualsiasi natura sugli alberi presenti;
- segnalare eventuali atti vandalici o situazioni di pericolo potenziale all'ufficio Segnalazioni del Municipio VII Ponente;
- comunicare i nominativi delle persone impiegate nell'esecuzione degli interventi di cura, la data e le fasce orarie di impiego al Municipio (Responsabile Area Tecnica - Ufficio Volontariato).

Le prestazioni sul verde svolte dal Proponente dovranno essere tutte preventivamente concordate con l'Area Tecnica del Municipio VII Ponente.

Il Proponente si impegna inoltre ad operare a norma del Regolamento del Verde del Comune di Genova (DGC 85/2010 e DCC 18/2012), di cui dichiara la conoscenza.

Le attività di manutenzione di pulizia e manutenzione dell'area svolte dal Proponente si intendono integrative e non sostitutive dell'attività dei titolari della manutenzione.

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti: si tratta di un'area verde attrezzata a giardino le cui cure, seppure limitate alla raccolta delle foglie morte, renderebbero ancora più gradevole l'area e consentirebbe al volontario stesso



COMUNE DI GENOVA

un puntuale controllo al corretto uso dell'area (ad esempio verifica dello stato delle panchine, verifica del corretto funzionamento del sistema di irrigazione).

ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio VII Ponente ed il Proponente concordano sull'opportunità di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione definiti da costante relazione tra il proponente e il Responsabile dell'Area Tecnica del Municipio VII Ponente o suo delegato.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ

Il Proponente si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, garantendo il rispetto di quanto in esso concordato.

Il Proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche, facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione. Nel caso di utilizzo di attrezzature elettromeccaniche, il proponente si assume l'obbligo che le stesse siano a norma, e l'obbligo di attenersi alle procedure presenti nella scheda di sicurezza dell'attrezzo utilizzato.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione il Comune di Genova garantisce le seguenti coperture assicurative:

- 1) Polizza di Responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'attività
- 2) Polizza Infortuni per infortuni subiti durante l'attività.

La garanzia pone il limite di età degli 80 anni.

Nel caso in cui il proponente superasse gli 80 anni, si effettuerà contestualmente alla firma del presente Patto di Collaborazione, una dichiarazione di liberatoria di responsabilità nei confronti della Civica Amministrazione da parte del Proponente stesso.

La copertura assicurativa non è operante per coloro che siano ritenuti direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza, colpa grave o dolo.

Per quanto concerne la copertura contro gli infortuni il Proponente deve trasmettere al Municipio prima dell'inizio dell'attività e con indicazione della durata degli stessi:

- a) l'elenco nominativo delle persone (nome, cognome, data di nascita, numero del documento di identità – Carta di Identità / Patente etc., data scadenza del documento di identità);
- b) dati del referente dei volontari, se diverso da quello del richiedente della proposta del patto di collaborazione.



COMUNE DI GENOVA

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna ad effettuare un sopralluogo finale, ed eventuali incontri/ sopralluoghi intermedi, insieme al rappresentante del Municipio, al fine di verificare le attività svolte e raccogliere eventuali istanze e osservazioni.

Il proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla Piattaforma del Comune di Genova dedicata all'Amministrazione Condivisa.

ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso la fornitura di materiale (per la sistemazione a verde) all'avvio dell'attività e la fornitura di materiale di consumo, sulla base delle valutazioni effettuate dall'Area Tecnica del Municipio e compatibilmente con le risorse disponibili; l'esenzione del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico come da Regolamento Beni Comuni art.10.

ART. 10 – CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 11 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

6

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla stipula per anni uno dalla firma del Patto di Collaborazione.

Qualora non intervengano disdette da una delle parti il presente patto si intende prorogato di tre anni, senza ulteriori provvedimenti fatta salva una preventiva verifica del competente ufficio tecnico del Municipio rispetto a quanto concordato.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Municipio VII - Ponente si riserva di interrompere il presente patto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate, con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

Il Municipio VII - Ponente, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 12 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

ART. 13 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19



COMUNE DI GENOVA

Il sottoscritto volontario firmatario dichiara di essere a conoscenza e si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di contenimento del contagio da COVID-19 e quelle che potranno essere successivamente emanate nella durata del patto di collaborazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 02/07/2020

Per il Comune di Genova

Dott.ssa Piaggio Gloria Documento firmato digitalmente

Per il Proponente

Ariseu Cuneo

